

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
P.A.R.S. - PREVENZIONE
ASSISTENZA
REINSERIMENTO SOCIALE -
"PIO CAROSI" - IMPRESA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
CARDUCCI 107/B

Numero REA: MC - 126743

Codice fiscale: 93011660433

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 20985 di raccolta

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

P.A.R.S. "PIO CAROSI" IMPRESA SOCIALE ETS

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione della cooperativa, costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, è: "Cooperativa sociale P.A.R.S. - Prevenzione Assistenza Reinserimento Sociale - "PIO CAROSI" - Impresa sociale ETS".

La cooperativa è una Impresa Sociale appartenente agli Enti del Terzo Settore (ETS).

La cooperativa potrà far uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, qualora richiesto dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Sede

La sede della società cooperativa è nel Comune di Civitanova Marche (Macerata).

La direzione della società può essere fissata anche al di fuori della sede sociale.

Gli Amministratori possono istituire unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi, agenzie, depositi, rappresentanze in Italia e all'estero, nonché

sopprimerle, osservate le modalità di legge, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra citato. Spetta invece all'assemblea dei soci trasferire la sede della società in comune diverso da quello indicato nel presente statuto.

Articolo 3 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2060 (duemilasessanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

Articolo 4 - Adesione ad altri Enti

Con delibera degli organi competenti la Cooperativa può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad ogni e qualsiasi Ente o Organizzazione che svolga attività di coordinamento, rappresentanza, sostegno e sviluppo della cooperazione e della solidarietà sociale.

Articolo 5 - Modello societario

Ai sensi dell'art. 2519 codice civile la cooperativa è soggetta, per quanto non previsto dal presente statuto e dalle norme specifiche in materia di società cooperative a mutualità prevalente, alla normativa sulle società per azioni, in quanto applicabile.

La società cooperativa ha prevalente scopo mutualistico ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.

TITOLO II

Scopo e Oggetto

Articolo 6 - Scopo e Oggetto

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 1, comma 1, lettere
"a" e "b" della Legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa
sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse
generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale:

- attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto
legislativo 112/2017 recante revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
e ss.mm.ii.;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività e i servizi offerti dalla Cooperativa sono
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta
ai bisogni di giovani e adulti in stato di difficoltà,
portatori di handicap, minori, extracomunitari ed immigrati

in condizione di fragilità, anziani in condizioni di difficoltà sociali, economiche o psicofisiche, malati di alzheimer, tossicodipendenti, alcolizzati, malati di ludopatia, soggetti disagiati, emarginati, discriminati in genere secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

In particolare, la Cooperativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art.1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché dalla vigente disciplina nazionale in materia di Enti del terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e di Imprese Sociali (D.Lgs. 112/2017) e dalla disciplina regionale in materia, si propone di svolgere le seguenti attività:

A) In relazione a quanto previsto dalla della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1, comma 1, lettera "a", la Cooperativa potrà:

1) Realizzare e/o gestire, per conto proprio o di terzi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e Consultori;
- strutture sanitarie extraospedaliere intensive e

estensive residenziali, semiresidenziali o diurni;

- strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza, lungo-degenza e/o mantenimento o protezione residenziali, semiresidenziali o diurni;
- strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale, semiresidenziale o diurni;
- studi medici o di altre professioni sanitarie, strutture dedicate ad attività diagnostiche, strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento.
- Ogni altra struttura sanitaria ospedaliera o extraospedaliera, socio-sanitaria o sociale anche eventualmente da azionare in via sperimentale, nel rispetto della legge.

Servizi complementari ed integrativi alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali sopra descritti.

2) Realizzare e/o gestire stabilmente e/o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle famiglie, alle funzioni genitoriali, alle funzioni educative familiari quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- servizi per la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti;

- servizi di consulenza genitoriale e di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie in difficoltà;
- attività di promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e degli adolescenti e dei genitori e delle figure parentali;
- nidi d'infanzia, fattorie didattiche, agrinido, centri per l'infanzia, spazi per bambini bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- servizi sociali, sanitari e socio-sanitari itineranti;
- ogni ulteriore attività e servizi per l'infanzia l'adolescenza o il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, da azionare anche in via sperimentale, nonché servizi integrativi e complementari.

3) Realizzare, promuovere e gestire, per conto proprio o di terzi, servizi assistenziali, educativi e/o di cura domiciliari o presso ogni qualsiasi struttura o ente pubblico o privato, compresi gli istituti scolastici, erogare servizi domiciliari di sollievo, sostegno, accudimento, accompagnamento, attività infermieristiche, tutela, preparazione e trasporto pasti, pulizie ambienti e igiene personale in favore di anziani, disabili, minori, famiglie in

difficoltà, tossicodipendenti, fasce deboli.

4) Realizzare, promuovere e/o gestire attività di pet-therapy, terapia per il sorriso, clownterapia, musicoterapia, servizi di aiuto allo studio a minori o giovani adulti, organizzare promuovere e/o gestire attività sportive, comprese quelle dilettantistiche, realizzare attività di ogni tipo, compresa la formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

5) Realizzare promuovere o gestire attività volte a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, realizzare attività di educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute, organizzare e gestire attività per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, volte ad aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari del cambiamento climatico e conseguenze, educare in merito a stili di vita e consumi più sostenibili, promuovendo l'adozione di comportamenti virtuosi, favorire la conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, favorire attività volte alla transizione ecologica per uno sviluppo ambientale sostenibile, realizzare interventi finalizzati a proteggere la natura e le biodiversità anche per garantire un

sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, tutela degli animali e prevenzione al randagismo.

6) Realizzare attività di sviluppo della cultura digitale e di educazione ai media, realizzare attività volte ad una cittadina attiva e al rispetto della legalità, realizzare attività ed interventi finalizzati alla digitalizzazione e innovazione per l'aggiornamento tecnologico dei processi produttivi e delle infrastrutture, realizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e/o di integrazione sociale; realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa l'attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività che siano considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 2 D. Lgs 112/2017.

7) Realizzare e gestire ogni tipo di attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali, anche complementari all'intervento socio-assistenziale, sanitario ed educativo principale e/o rivolte a garantire il massimo

agio agli utenti fruitori dei servizi svolti dalla cooperativa e consistenti in prestazioni di ristorazione e mensa, guardaroba, lavanderia, portierato e portierato sociale, pulizia ordinaria di spazi comuni, ludobus o scuolabus, assistenza durante i trasporti, vigilanza scolastica, assistenza pre-scuola e post-scuola, servizi ludico-ricreativi, animazione, taxi-sociale, accompagnamento, custodia scolastica, servizio ausiliari e inservientistici in favore di soggetti svantaggiati, minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, soggetti con problematiche della salute mentale, nonché qualsiasi altra attività da considerarsi integrativa o utile all'intervento.

8) Svolgere attività di ricerca, ricerca scientifica, ricerca applicata, di studio, di valutazione dei risultati, di formazione, di formazione professionale, aggiornamento e di consulenza nell'ambito dei servizi educativi, socio-assistenziali terapeutici, di prevenzione e di reinserimento sociale, rivolti a professionisti sanitari o operatori sociali che operano presso strutture assistenziali, educative o socio-sanitarie, nonché attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

9) Realizzare attività di studio e progettazione, realizzare progetti di ricerca, di formazione, di sperimentazione di modelli innovativi di intervento sociale, sanitario,

socio-sanitario, interventi di formazione, attività cliniche di consultazione e di psicoterapia, interventi sui gruppi di lavoro istituzionali, anche nell'ambito dei conflitti evolutivi e dei problemi del ciclo della vita;

10) realizzare attività di prevenzione, valutazione, consultazione e cura di soggetti in stato di disagio psicologico, sociale ed educativo, interventi psicosociali sui gruppi di lavoro in crisi, supervisione clinica e non, interventi di valutazione, consultazione psicoterapia di soggetti in età evolutiva, adolescenti, adulti, coppie, famiglie, attività di prevenzione del disagio nei diversi contesti sociali, socio-assistenziali, educativi e istituzionali.

11) Erogare servizi per il lavoro in particolare: servizio di informazione, orientamento, auto orientamento, consulenza orientativa, incontro domanda/offerta nonché l'erogazione dei servizi specialistici per il lavoro relativi a: inserimento lavorativo disabili, servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, servizi al lavoro per immigrati, sostegno alla creazione di impresa, tirocinio, progettazione, gestione ed organizzazione di attività di formazione professionale, attività di avviamento al lavoro, nonché promozione di attività imprenditoriali per soggetti svantaggiati e in difficoltà.

12) Eseguire progetti ed attività di studio, di valutazione dei risultati, di formazione, formazione professionale, aggiornamento e di consulenza rivolte al personale scolastico sia pubblico che privato in particolare negli ambiti educativi, socio assistenziali, psicologici, del disagio, della prevenzione, della disabilità, delle difficoltà e disturbi di apprendimento e di attenzione, delle difficoltà dello sviluppo e dello svantaggio socio-culturale e problematiche dell'età evolutiva.

13) Organizzare e gestire - con finalità educative - attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, promuovere l'attività turistica e di turismo sociale, sostenibile e solidale sotto qualsiasi forma nel rispetto della legge o al fine di favorire la solidarietà, l'interscambio culturale, interrelazioni sociali e culturali, lo sviluppo e la salvaguardia delle culture e tradizioni locali. A tale scopo la cooperativa potrà gestire strutture alberghiere o extra-alberghiere per il turismo sociale, centri vacanze, centri e colonie estive, centri di turismo sociale, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, gestione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, uso occasionale di immobili a fini ricettivi, bed & breakfast, aree di sosta attrezzate, ostelli della gioventù, pensionati, strutture ricettive all'aria aperta,

campeggi, chalet, bar, punti di ristoro e degustazione prodotti tipici, ristoranti, attività attinenti alla cucina e alla ristorazione, mense e distribuzione pasti e ogni altra tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalla legge, inoltre la cooperativa potrà gestire alloggi sociali nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogno sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi.

14) Realizzare - con finalità ergo-terapeutiche - laboratori e attività di formazione e integrazione sociale destinate a soggetti svantaggiati quali a titolo esemplificativo: attività di cucina, attività agricole e/o di manutenzione del verde e/o allevamento, silvicoltura, attività di agricoltura sociale, attività di trasformazione prodotti ortofrutticoli e attività connesse, piccole attività di manutenzione edile, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di vendita diretta di prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla realizzazione dei laboratori formativi e ergoterapici e/o sociali sui mercati locali, nazionali ed esteri.

15) Tutelare e promuovere l'inclusione sociale, con attività, servizi e/o strutture di prevenzione, assistenza, cura, tutela, accoglienza, educazione, riabilitazione, inclusione sociale o reinserimento sociale rivolte a: donne e uomini

immigrate/i adulte/i e minorenni e transgender che vivono diverse forme di disagio, vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato e in altri ambiti quali il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali forzate; donne e uomini italiane/i e stranieri/e, adulte/i e minorenni e transgender che vivono diverse forme di disagio, quali l'esclusione sociale, l'esclusione dal mercato del lavoro, l'assunzione di sostanze psicotrope, abusi, violenze e sfruttamento; donne e minori vittime di violenza, rifugiati, richiedenti asilo, richiedenti protezione internazionale, anche con figli a carico, minori stranieri non accompagnati, immigrati ed extracomunitari in stato di difficoltà o bisogno, vittime di mafia, di persecuzione e discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; vittime di bullismo; ex detenuti e detenuti in condizioni di bisogno o fragilità psico-sociale.

16) Realizzare attività e servizi di informazione, consulenza ed orientamento a livello sociale, sanitario, psicologico, legale, di mediazione familiare, mediazione interculturale, mediazione linguistica, orientamento al lavoro e all'occupazione anche attraverso corsi, percorsi, strutture, servizi, Numeri Verdi, Imprese di strada, Segretariato Sociale, Help Center, Sportelli multifunzionali, Sportelli

informagiovani e Sportelli Informadonna.

**B) In relazione a quanto previsto dalla della Legge 8
novembre 1991, n. 381, art.1, comma 1, lettera "B", la
Cooperativa potrà gestire e realizzare attività diverse -
agricole, industriali commerciali o di servizi finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:**

1. Realizzare e/o gestire - per conto proprio e/o di
soggetti terzi - attività di manutenzione, pulizia
spazzamento strade, vie, suolo pubblico o privato;
manutenzione verde privato; manutenzione, gestione
e servizi di pulizia di strutture e spazi pubblici o
privati, affissioni, volantinaggio; gestione di
operazioni cimiteriali, custodia, pulizia e
manutenzione cimiteri pubblici o privati; servizi di
manutenzione del verde pubblico: manutenzione aiuole e
parterres, potatura straordinaria di alberature,
manutenzione parchi e giardini urbani, manutenzione
parchi e giardini storici, manutenzione verde pensile,
manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale
stradale, manutenzione superfici prative ornamentali e
ogni altro servizio o attività inerente e connessa alla
manutenzione del verde sia pubblico che privato;
2. l'esercizio e/o la gestione - per conto proprio e/o di

soggetti terzi - di attività di ristorazione, distribuzione e trasporto pasti, mensa, cucina e attività connesse, chalet, bar, punti di ristoro e degustazione prodotti tipici, trattoria, guide turistiche, montaggio strutture e palchi, allestimento mostre e fiere, gestione di parcheggi, gestione di servizio di biglietteria, trasporti, custodia;

3. Promuovere ed esercitare l'attività turistica e/o di turismo sociale sotto qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
4. Realizzare e gestire servizi editoriali, seminari, manifestazioni, workshop, convegni, incontri, dibattiti, cineforum, gruppi di studio e ricerca sulle tematiche in cui la cooperativa opera nonché per promuovere la sensibilizzazione della comunità alle problematiche sociali, da organizzarsi o realizzarsi presso le proprie sedi, presso strutture pubbliche, private o in luoghi aperti al pubblico, diffondere le proprie attività attraverso pubblicazioni di articoli, volumi e documenti in rete, realizzare attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario.
5. Fornire assistenza tecnica, progettazione, anche esecutiva e consulenza alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati per la realizzazione di servizi ed

interventi sociali di reinserimento socio-lavorativo di
soggetti svantaggiati, nonché' negli ambiti di attività
della Cooperativa;

6. Promuovere e sottoscrivere convenzioni ed accordi con
enti pubblici e privati ivi comprese le cooperative e
le associazioni sociali per la gestione e lo sviluppo
delle attività volte al reinserimento e
all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate;

7. Realizzare attività volte al reinserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati quali gestione di attività
didattiche, sportive, culturali e ricreative
nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o
secondo itinerari agrituristiche integrati, gestione di
agriturismo, gestione di strutture alberghiere o
extra-alberghiere di qualsiasi tipo, strutture di
accoglienza, case o appartamenti per vacanze,
appartamenti ad uso turistico, affittacamere fattorie
didattiche, agriturismo, iniziative innovative in ambito
rurale, centri vacanze, centri e colonie estive, centri
di turismo sociale, case per ferie, ostelli della
gioventù, case e appartamenti per le vacanze,
appartamenti ammobiliati a fini turistici, pensionati,
strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, e ogni
altra tipologia di struttura ricettiva disciplinata

dalla legge;

8. Realizzare attività volte al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati quali: agricoltura sociale, orti sociali, coltivazione, coltivazione biologica, raccolta, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, quali le attività dirette alla manipolazione conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dalle attività ortofrutticole o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, attività di vendita diretta di prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione e lavorazione degli stessi sui mercati locali, nazionali ed esteri, nonché effettuare la vendita in forma itinerante.
9. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, promuovere l'attività

turistica e di turismo sociale, sostenibile e solidale sotto qualsiasi forma nel rispetto della legge o al fine di favorire la solidarietà, l'interscambio culturale, interrelazioni sociali e culturali, lo sviluppo e la salvaguardia delle culture e tradizioni locali. A tale scopo la cooperativa potrà gestire strutture alberghiere o extra-alberghiere per il turismo sociale, orti sociali, iniziative innovative in ambito rurale, centri vacanze, centri e colonie estive, centri di turismo sociale, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, gestione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, uso occasionale di immobili a fini ricettivi, bed & breakfast, aree di sosta attrezzate, ostelli della gioventù, pensionati, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, chalet, bar, punti di ristoro e degustazione prodotti tipici, ristoranti, attività attinenti alla cucina e alla ristorazione, mense e distribuzione pasti e ogni altra tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalla legge, inoltre la cooperativa potrà gestire alloggi sociali nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogno sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi.

10. Realizzare laboratori e attività ergo-terapeutiche, di formazione e integrazione sociale dei soggetti svantaggiati quali a titolo esemplificativo: attività di cucina, attività agricole e/o di manutenzione del verde e/o allevamento, silvicoltura, attività di agricoltura sociale, attività di trasformazione prodotti ortofrutticoli e attività connesse, piccole attività di manutenzione edile, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, attività di vendita diretta di prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla realizzazione dei laboratori formativi e ergoterapici e/o sociali sui mercati locali, nazionali ed esteri, nonchè effettuare la vendita in forma itinerante.
11. Realizzare attività di educazione, informazione e partecipazione a filiere del commercio equo e solidale.
12. Realizzare la produzione, trasformazione e vendita di prodotti erboristici, farmaceutici, dietetici, cosmetici, alimentari, fitofarmaceutici, veterinari, vitivinicoli di agricoltura biologica;
13. Svolgere attività di noleggio di biciclette, attività di maneggio e quant'altro inerente all'attività turistica o l'attività connessa a strutture ricettive e di accoglienza;

14. Svolgere attività edili e di manutenzione edile per conto proprio e/o di soggetti terzi;

15. Svolgere attività di gestione di magazzini anche per conto di terzi, attività di carico e scarico merci anche con utilizzo di macchinari, organizzare la logistica delle merci, bollettazione delle merci compresi lo studio e la progettazione di softwares dedicati, autotrasporto per conto di terzi, noleggio di automezzi con o senza conducente.

C) Inoltre, anche con riferimento alla vigente normativa e alle attività di interesse generale previste dal D.lgs.

112/2017 e dal D.Lgs. 117/2017, la Cooperativa potrà:

- Attivare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, al fund raising e al reperimento di risorse orientate al perseguimento delle finalità della Cooperativa e alla realizzazione delle diverse attività.
- Promuovere e/o sottoscrivere accordi e alleanze con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento delle proprie finalità;
- Realizzare servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore.;
- Stipulare convenzioni e accordi, contratti, protocolli

con enti pubblici e privati, ivi comprese le cooperative e le associazioni Sociali, per la gestione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di tipo socio assistenziale, formativo, educativo, sociale, sanitario, socio-sanitario, assistenziale, pedagogico, di accoglienza, preventivo, di consulenza ed intervento, di tutela, di mediazione o comunque connesso e/o complementare ritenuto e/o utile allo scopo sociale;

- Finanziare progetti e iniziative rientranti nello scopo sociale o idonee al miglior perseguimento dello stesso e prestare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi ed anche per debiti assunti da terzi, purché nel rispetto del conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa;
- Promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa, attività o servizio considerati utili al raggiungimento delle proprie finalità.

Infine, per la realizzazione dei propri scopi, la Cooperativa potrà:

- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali e finanziari, che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale conformemente a quanto previsto dalla

specifica normativa di settore;

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della normativa vigente.

Ogni attività svolta dalla cooperativa dovrà essere effettuata in quanto direttamente connessa con il suo scopo principale.

La cooperativa svolge in via principale le attività di interesse generale secondo la normativa vigente applicabile in misura superiore al 70% dei ricavi complessivi. Possono essere svolte attività diverse da quelle elencate nel presente articolo purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e in ogni caso volte alla realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla medesima cooperativa.

**Articolo 7 - Collegamento funzionale tra le attività previste
nell'oggetto sociale**

Al fine di consentire il raggiungimento degli scopi Sociali e nella prospettiva di promozione umana e della piena integrazione, le attività previste nelle lettere A) e B) del precedente art. 6 e riferite alle lettere a) e b)

dell'articolo 1, comma 1, della Legge 381/91, sono funzionalmente collegate tra loro.

Tale collegamento ha la specifica finalità di inserire le persone svantaggiate e fragili di cui all'art. 4 della Legge 381 del 1991, compresi utenti o assistiti delle attività e/o dei servizi di cui alla lettera a) dell'art.1, comma 1 della Legge 381/91, in percorsi formativi e di avviamento al lavoro svolti nell'ambito nelle attività diverse agricole, industriali, commerciali, o di servizi di cui alla lettera b) Legge 381 del 1991.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

TITOLO III

Soci

Articolo 8 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a nove. Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali e le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci non possono svolgere attività in concorrenza con l'attività della cooperativa fatte salve le ipotesi in cui la cooperativa autorizzerà tali attività.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 9 - Categorie di soci

I soci persone fisiche appartengono alle seguenti categorie:

- soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- soci volontari, che prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e/o l'ammodernamento aziendale.

I soci persone giuridiche, pubbliche o private, partecipano alla categoria dei soci sovventori.

A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, co. 1, let. a) della L. 381/1991 le prestazioni dei soci volontari possono

essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nella società. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce la quota che il socio speciale deve sottoscrivere, in misura comunque non superiore al 50% di quanto previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali non spetta l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento di capitale o di emissione di strumenti finanziari. I soci speciali hanno l'elettorato attivo ma non possono essere eletti nel consiglio

d'amministrazione.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 10 - Domanda di ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

Nella domanda di ammissione la persona fisica aspirante socio deve indicare:

- " i dati anagrafici completi;
- " i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto. I soci sovventori devono indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa, durante il quale non possono esercitare la facoltà del recesso;
- " l'entità della quota che si intende sottoscrivere;
- " la dichiarazione di accettazione dello statuto in tutte le sue clausole ed in particolare con riferimento alla clausola compromissoria di cui all'articolo 39;
- " la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con l'attività della cooperativa.

Alla domanda degli enti, firmata dal legale rappresentante, deve essere allegata:

- la copia dello statuto dell'ente richiedente, in vigore all'atto della domanda;
- l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha

deliberato l'adesione;

- ogni altro documento richiesto e utile agli organi della Cooperativa per valutare la domanda di adesione.

La domanda di ammissione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti della Cooperativa e di elezione del domicilio, ai fini dei rapporti con la Cooperativa, presso la sede della stessa.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal libro dei Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 11 - Ammissione dei soci

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione nel caso di rifiuto di ammissione, sulla base di criteri ispirati alla parità di trattamento ed escludendo ogni forma di discriminazione; unica eccezione è la possibilità di ammettere elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare per iscritto all'aspirante socio la decisione assunta.

Il nuovo socio deve versare il valore nominale della quota

sottoscritta ed il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e specificati nella lettera di cui al comma precedente. L'iscrizione del nuovo socio è subordinata al corretto svolgimento del suddetto adempimento.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla Cooperativa: con la sottoscrizione il socio diventa tale a tempo indeterminato fino al recesso o esclusione che siano.

Articolo 12 - Doveri e diritti dei soci

È fatto obbligo ai soci di:

- versare le quote sociali, almeno nella misura sottoscritta;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti interni, le delibere

legittimamente assunte dagli organi statutari della cooperativa;

- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, in relazione alla categoria di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei soci e/o dal Consiglio di Amministrazione e secondo le competenze organizzative.

I soci:

- se maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della cooperativa;

- partecipano a pieno titolo alla vita della Cooperativa e riuniti in Assemblea contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti;

- hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze assembleari e di ottenerne estratti a proprie spese;

- ogni socio, in regola con i versamenti delle quote associative, ha diritto di elettorato attivo e passivo alle condizioni stabilite dall'articolo 27;

- ai soci cooperatori e finanziatori non può essere corrisposto sui prestiti eventualmente concessi alla cooperativa, un tasso d'interesse superiore al tasso legale e quant'altro espresso dalle normative di legge vigenti.

- qualora un decimo dei soci lo richieda, o un ventesimo se la cooperativa ha più di 3000 soci, i soci stessi hanno il diritto di esaminare il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto da un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di fiducia.

I soci, con la sottoscrizione della quota sociale, assumono tutti i diritti e doveri previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni alla Cooperativa e accettano le relative disposizioni.

Tutti i soci sono liberamente eleggibili alle cariche previste dal presente statuto.

Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione della cooperativa.

La quota sociale non è rimborsabile né trasferibile se non mortis causa. È altresì esclusa ogni forma di rivalutabilità della quota stessa.

Articolo 14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del c.c., il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più nelle condizioni, sia per motivi

soggettivi che oggettivi, di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

- il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa - subordinato autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso dei soci sovventori è consentito solo decorso il periodo minimo di permanenza. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto e della legge, legittimano il recesso, come pure decidere in ordine alla domanda di recesso del socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Tuttavia decorsi 60 giorni senza che gli amministratori si siano pronunciati in senso negativo sulla domanda di recesso del socio, la domanda deve intendersi accolta.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda o dalla scadenza dei 60 giorni dalla domanda di recesso senza che gli amministratori si siano pronunciati in senso negativo. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 15 - Decadenza dei soci

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare la decadenza del socio per il quale non ricorre più lo status connesso alla sua partecipazione alla compagine sociale. In particolare decadono dalla qualifica di soci, il socio prestatore e il socio volontario, che abbiano cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa da almeno 6 mesi, nonchè i soci che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dai regolamenti della Cooperativa. La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Inoltre il socio decade quando contragga infermità accertata da un medico designato dalla cooperativa, che lo renda inidoneo ai lavori sociali, ovvero per sopravvenuta incapacità di contribuire all'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 16 - Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione constata se ricorrono i motivi che, a norma di legge o del presente Statuto legittimano l'esclusione del socio. Può conseguentemente deliberare nell'interesse della Cooperativa, l'esclusione del Socio che:

- senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
- si renda moroso del pagamento della quota sottoscritta e l'inadempienza si protragga per oltre tre mesi dal formale invito a regolarizzare la posizione;
- non osservi le posizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti della Cooperativa, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti;
- in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa, oppure fomenti dissidi e disordine fra i soci;
- svolga attività o coltivi interessi contrastanti con quelli della Cooperativa senza autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione;
- abbia cessato, per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa, sia che esso sia stato di lavoro autonomo che subordinato;
- abbia cessato, in caso di socio volontario, per qualsiasi ragione o causa la propria attività di volontariato in favore della Cooperativa;

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- per ogni altro grave motivo in relazione agli interessi della cooperativa;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 17 - Liquidazione della quota

In tutti i casi di uscita del socio dalla cooperativa la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata l'uscita stessa del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base del valore nominale della quota. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La frazione della quota al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 18 - Comunicazioni

Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in relazione al presente titolo devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano, all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale o all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'Organo adito.

La perdita della qualifica di socio potrà essere portata a conoscenza del pubblico.

Articolo 19 - Quote o azioni

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere

inferiore a venticinque euro ne', per le azioni, superiore a cinquecento euro.

Salvo che la legge non preveda diversamente, ciascun socio non può avere una partecipazione complessiva a capitale della cooperativa superiore ad Euro 100.000,00.

Qualora la cooperativa abbia più di cinquecento soci, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle quote si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 c.c.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare le quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal

secondo comma dell'articolo 2545-quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 20 - Trasferibilità delle quote o azioni

Le quote della cooperativa non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione degli amministratori. Qualora vengano cedute in violazione di tale norma, la cessione non ha effetto nei confronti della società. La richiesta di autorizzazione agli amministratori deve essere fatta secondo le modalità di seguito indicate.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;

esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale e Mezzi Finanziari

Articolo 21 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote; la modificazione del capitale non importa modifica del presente statuto;
- B) dal fondo di riserva ordinaria e dal fondo indivisibile costituito per imputazione delle eccedenze attive di bilancio e delle quote sociali non rimborsate ai soci;
- C) dai fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, formati da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale € 50.000,00, detenute dai soci sovventori;
- D) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

TITOLO V

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Bilancio

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio economico e finanziario consuntivo e della documentazione informativa ed esplicativa ai sensi delle norme di leggi vigenti.

Entro 15 giorni precedenti alla data di approvazione del bilancio, gli amministratori devono provvedere al suo deposito presso la sede sociale affinché gli interessati possano prenderne visione.

È fatto divieto dar corso alla distribuzione degli utili anche in modo indiretto. Le riserve non sono ripartibili fra i soci.

L'eccedenza attiva di bilancio, deve essere destinata come segue:

- " 3% ai fondi mutualistici ai sensi della legge 59/1992;
- " 30% al fondo di riserva legale indivisibile;
- " 67% al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori può

avvenire solo per la parte di perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Articolo 24 - Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge 142/2001 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO VI

Organi Sociali

Articolo 25 - Organi Sociali

Il sistema amministrativo adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Collegio Sindacale.

Articolo 26 - Durata delle cariche sociali

La permanenza nelle cariche sociali è fissata in tre anni e comunque sino a che i successori siano stati nominati.

TITOLO VII

Capo I

Assemblea dei Soci

Articolo 27 - Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 9.

In Assemblea ordinaria o straordinaria tutti i soci hanno diritto di intervento, mentre hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote o azioni sottoscritte e versate, qualunque sia la categoria di appartenenza.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

E' espressamente esclusa la partecipazione in assemblea per delega, salvo il caso in cui la cooperativa raggiunga carattere nazionale.

Articolo 28 - Luogo di svolgimento dell'assemblea

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

Articolo 29 - Convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata a/r o brevi manu o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni liberi prima dell'assemblea.

E' valido a tutti gli effetti l'avviso di convocazione spedito all'indirizzo dei soci risultante del libro soci.

La lettera di convocazione deve contenere:

- la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
- la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima;
- l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, dal Presidente:

- sentito il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci. I soci sono tenuti a indicare nella domanda gli argomenti da trattare, che devono essere di pertinenza

dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto o per deliberare allo scioglimento e/o alla devoluzione del Patrimonio Sociale, è convocata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio e sulla relazione degli amministratori e dei sindaci. Quando particolari esigenze lo richiedano può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 31 - Attribuzioni dell'assemblea dei Soci

L'Assemblea:

- delibera in ordine:

*al bilancio di esercizio;

*ai documenti di accompagnamento e alla relazione degli Amministratori;

*ai programmi pluriennali ed al programma annuale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;

*ai regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;

*agli argomenti attinenti la gestione della società

sottoposti al suo esame dagli amministratori;

*alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

*alle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

*allo scioglimento e alla devoluzione del Patrimonio Sociale

residuo, secondo il disposto dell'articolo 39;

- nomina:

*gli Amministratori, stabilendo il numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;

*i membri del Collegio Sindacale;

- fissa:

*i limiti di rimborso delle spese, globale o relativo alle
diverse voci di spesa, degli amministratori;

*l'eventuale compenso degli amministratori nei limiti della
non lucratività della cooperativa;

*il compenso o il rimborso delle spese spettante ai membri
del Collegio sindacale;

*stabilisce gli indirizzi e le direttive generali della
Cooperativa;

*decide e delibera su ogni argomento venga sottoposto alla
sua attenzione.

Articolo 32 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel
caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio

Presidente, che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea, che ha il compito di stendere il verbale della suddetta, viene nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Occorrendo costituire il seggio elettorale, lo stesso è di norma composto di tre membri nominati dall'Assemblea. I membri del seggio possono essere anche non soci. Nelle votazioni per le nomine ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i soggetti da nominare; risultano nominati i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire.

Il processo verbale dell'assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 33 - Quorum

Le Assemblee ordinarie e straordinarie:

- sono valide con la presenza

- *della metà più uno dei soci, in prima convocazione;

- *qualunque sia il numero dei soci presenti, in seconda convocazione;

- le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti

espressi i voti di astensione.

Le Assemblee convocate per modificare l'atto costitutivo e lo statuto per deliberare lo scioglimento della Cooperativa e la devoluzione del patrimonio:

- sono valide con la presenza

*di due terzi dei soci, in prima convocazione;

*di un decimo dei soci, in seconda convocazione;

le deliberazioni sono approvate, previo voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del Codice Civile.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni Euro ventimila (20.000,00) di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Articolo 34 - Assemblee separate

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di

euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Articolo 35 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, che restano in carica tre anni e comunque sino alla nomina dei loro successori e sono rieleggibili.

Possono essere eletti anche non soci ma nel rispetto dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 117/17 (La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche socie).

Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre dispari, è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

Un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione superiore al 50 per cento (cinquanta per cento) deve essere nominato dai soci cooperatori tra gli stessi soci cooperatori o tra i soggetti indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione solo soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione che non siano soci della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente ed il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso assenza o impedimento. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti in carica provvedono alla nomina per cooptazione di nuovi consiglieri. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati.

Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea che procede a nuove elezioni.

Articolo 36 - Adunanza e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nell'ambito del territorio nazionale, almeno quattro volte all'anno e comunque:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività della Cooperativa.

L'avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere diramato di norma tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo raccomandata, consegna a mano, email, fax o pec; in caso di urgenza con avviso telegrafico, email o consegna a mano da spedirsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

E' valido anche in difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione al quale partecipano tutti i consiglieri in carica e i membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario.

Per le validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva dei componenti il Consiglio, fra i quali il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente Vicario.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Collegio Sindacale.

Il Presidente ha facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori e/o uditori.

Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 37 - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte a Enti e terzi.

In via semplificativa e senza che la mancata elencazione costituisca esclusione, al Consiglio di Amministrazione compete:

- eleggere fra i suoi membri il proprio Presidente;
- su proposta del Presidente e ravvisandone l'opportunità, nominare uno o più Vice Presidenti. Qualora siano nominati più Vice Presidenti, deve essere indicato quale di questi abbia funzioni vicarie;
- predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo, e la relativa relazione;
- al termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili;

- sottoporre all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo, i piani annuali e pluriennali;
- emanare eventuali regolamenti per l'attività della Cooperativa e i regolamenti specifici per i settori territoriali o di attività;
- decidere in ordine alla:
 - *ammissione di nuovi soci;
 - *ai programmi di attività dei soci volontari;
 - *al recesso, alla decadenza, ed esclusione dei soci;
 - *adesione della Cooperativa ad altri organismi, nazionali ed internazionali;
- ai limiti dei rimborsi spesa, globali o in relazione alle diverse voci di spesa, spettanti ai soci volontari;
- nominare gruppi di studio, nonché Comitati tecnici, per essere coadiuvato nella promozione e coordinamento dei diversi settori di attività della Cooperativa stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. Di norma i Comitati Tecnici hanno funzioni consultive, occorrendo il Consiglio di Amministrazione può delegare ad essi propri poteri, deliberando in ordine agli stessi ed ai limiti della delega conferita;
- istituire fissandone i compiti, i limiti di autonomia e le norme di funzionamento e sopprimere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, delegazioni e

uffici staccati;

- provvedere a tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi della Cooperativa esclusi quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.

Non può delegare i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci.

Capo III

Presidente

Articolo 38 - Compiti e Attribuzioni

Il Presidente dirige e amministra la Cooperativa. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, stipula i contratti, ha la rappresentanza legale della Cooperativa con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori; in particolare può conferire procure speciali limitate nel tempo per lo svolgimento di singoli affari oppure illimitate nel tempo in relazione ad adempimenti di gestione ordinaria della cooperativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rapporti con le banche o con i fornitori.

Tutti i soci, anche singolarmente, gli conferiscono il mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i soci, sia

contro i terzi, quando ritenga che l'interesse di essi mandanti lo richieda e lo autorizzano a rilasciare procedure generali e speciali ad altri mandatarî di Sua scelta.

Il Presidente è munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sia, con firma libera, per la gestione della Cooperativa, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri alcune determinate facoltà.

Il presidente può istituire procure speciali in relazione a singoli compiti o affari sulla base delle specifiche competenze dei procuratori determinandone poteri, limiti, compensi e rimborsi.

Nei casi d'urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse della Cooperativa, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue facoltà ed i suoi poteri sono attribuiti al Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età, ad altro Vice Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione, con precedenza dei consiglieri soci prestatori.

Capo IV

Collegio Sindacale

Articolo 39 - Composizione, compiti e attribuzioni

L'Assemblea nomina un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere scelti anche fra i soci.

Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei sindaci sono quelle stabilite dalla legge civile.

Rientra nei compiti dei sindaci vigilare sul rispetto delle leggi e dello Statuto, esaminare gli inventari e i bilanci, di previsione e consuntivi e verificare il corretto adempimento degli obblighi contabili; di tale disamina danno relazione al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Ordinaria dei Soci. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti della Cooperativa devono essere loro sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere, anche disgiuntamente, a verifiche della contabilità, degli atti sociali e della cassa.

I sindaci in carica partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci.

Eventuali compensi da corrispondere ai sindaci sono determinati dall'Assemblea dei soci.

È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti dell'organo di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal Decreto Legge 239/1995, convertito dalla legge 336/1995,

e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni. In caso di decesso o dimissioni di uno dei sindaci effettivi subentrerà un supplente, iscritto all'albo dei revisori dei conti. A parità di condizioni viene nominato il più anziano in ordine di età.

Qualora non venga nominato un revisore dei conti, al Collegio Sindacale compete anche il controllo contabile. In tal caso tutti i Sindaci dovranno essere iscritti all'albo dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali e Finali

Articolo 40 - La revisione cooperativa

La cooperativa in quanto Cooperativa Sociale è soggetta a revisione cooperativa annuale a norma del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6/12/2004.

Articolo 41 - Scioglimento

Lo scioglimento della Cooperativa è deliberato dall'Assemblea dei Soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento per qualunque motivo è fatto obbligo alla cooperativa di devolvere dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c. e, pertanto, anche ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- non potrà dar corso alla distribuzione degli utili anche in modo indiretto;
- non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 43 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, amministratori, liquidatori, sindaci ovvero tra detti componenti, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia del presente statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà risolta da un Collegio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede legale.

Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il presidente del Collegio Arbitrale. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati sulla scelta del presidente vi provvederà su istanza della parte più diligente il presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede legale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune ove ha sede legale la società e deciderà nel rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, pubblicato in G.U. n. 17 del 22/01/2003.

Il Collegio Arbitrale deciderà a chi far carico e le

eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 44 - Foro competente

Per quanto non rientrante nell'applicazione del precedente articolo 43 è competente il Foro di Macerata.

Articolo 45 - Disposizione finale

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, le leggi sulla cooperazione e quanto previsto dal D. Lgs 460/1997, dal D. Lgs. 112/2017, dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche integrative o successive intervenute normative applicabili.

F.to: CAPRIOTTI Nicoletta.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così come stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che

si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.

MACERATA, 8 agosto 2022.